

Istruzioni Operative n.54

- Al **Coordinamento AGEA**
SEDE
- All' Ass. Agr. e risorse naturali
VALLE D'AOSTA
Direz. Servizi di Sviluppo Agr.
Loc. Grand Carriere, 66
11020 Saint Christophe (AO)
- All' Ass. Reg. Agr.
FRIULI V.G.
Via Caccia, 17
33100 UDINE
- All' Ass. Reg. Agr. **LIGURIA**
Via G. D'Annunzio, 113
16121 GENOVA
- Alla Regione **UMBRIA**
Dir. Reg. attività produttive
Via M. Angeloni, 63
06100 PERUGIA
- Alla Regione **MARCHE**
Servizio agricoltura
Via Tiziano, 44
60100 ANCONA
- Alla Regione **LAZIO**
Dip. Sv. Agr. Sett. 63
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
- Alla Regione **ABRUZZO**
Direzione Agricoltura
Via Catullo, 17
65100 PESCARA

- All' Ass. Agr. e Foreste
Regione **MOLISE**
Via N. Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO
- All' Ass. Reg. Agr.
Regione **CAMPANIA**
Sv. Attività settore primario
Isola A6 Centro direz.
80143 NAPOLI
- All' Ass. Reg. Agr.
Regione **PUGLIA**
Lungomare N. Sauro, 47
70100 BARI
- Alla Regione **BASILICATA**
Agricoltura e Sviluppo Rurale
Viale Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza
- Alla Regione **SICILIA**
Dir. Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2675
90145 PALERMO
- All' Ass. Reg. Agr.
Regione **SARDEGNA**
Via Pessagno, 4
09126 CAGLIARI
- E p.c. Al **Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e forestali**
Dipartimento delle Politiche europee ed
internazionali e dello Sviluppo Rurale
Segreteria Tecnica
Via XX Settembre, 20
00186 Roma
- Al **Ministero dell'Ambiente** e della
Tutela del Territorio e del Mare
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma

- Al **Ministero della Salute**
Dipartimento per
la sanità pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli
alimenti Direzione generale
della sanità animale e del
farmaco veterinario Direzione
generale della sicurezza degli
alimenti e della nutrizione
Piazza G. Marconi, 25
00144 Roma

- Al **CAA – Coldiretti s.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

- Al **CAA – Confagricoltura s.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

- Al **CAA – CIA s.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

- Al **Coord.to CAA Liberi
Agricoltori**
Via Dessè, 2
00199 ROMA

- Al **Coord.to CAA**
Liberi Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO

Oggetto: Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità.
Anno 2018.

PREMESSA

Per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità, anno 2018, l'Organismo Pagatore AGEA fa proprie le disposizioni della Circolare AGEA 2018 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018, definite da AGEA in qualità di "autorità competente.

Nelle presenti Istruzioni Operative, valide per le Regioni facenti capo all'Organismo Pagatore AGEA, sono riportati, nelle schede predisposte, gli eventuali ulteriori impegni o deroghe di condizionalità in base a quanto disposto dalle Regione con i provvedimenti normativi di recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" dell'8 gennaio 2018, protocollato con il DM n. 1867/2018 e pubblicato nella G.U. del 06/04/2018 n. 80, serie generale.

STRUTTURA DELLE PRESENTI ISTRUZIONI OPERATIVE

Le presenti Istruzioni operative sono così organizzate:

- parte generale;
- n. 11 schede regionali delle Regioni che hanno recepito, ai sensi all'articolo 23 comma 1, con propri provvedimenti normativi il DM n.1867/2018;
- allegato 1 (Altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità).

La parte generale della Circolare comprende:

1. la normativa di riferimento:
 - 1.1. Regolamentazione comunitaria;
 - 1.2. Recepimento normativo nazionale;
 - 1.3. Recepimento normativo regionale;
2. il glossario dei principali termini di condizionalità;
3. i "settori di condizionalità";
4. l'applicazione della condizionalità ai diversi beneficiari di aiuti comunitari;
5. i controlli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA;
6. i controlli di condizionalità delegati ai SS.VV. regionali con apposita Convenzione sottoscritta dall'Organismo pagatore AGEA e le Direzioni regionali della Regioni di competenza;
7. la gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria;
8. la gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP;
9. la definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;
10. il meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.

Per le sole Regioni che hanno recepito, ai sensi all'articolo 23 comma 1 con propri provvedimenti normativi il DM n.1867/2018, sono state predisposte le schede regionali di condizionalità, nelle quali sono riportati **i soli CGO e le sole BCAA** che **hanno evidenziato differenze rispetto a quanto previsto a livello nazionale**, sia in termini di impegni che di deroghe.

Per le Regioni che non hanno definito con propri provvedimenti la normativa di riferimento in termini di condizionalità, per l'anno 2018, la normativa di riferimento per quanto attiene impegni e deroghe è quella stabilita dal DM n.1867/2018 ai sensi dell'art.23 comma 3.

In ciascuna scheda regionale, per maggior leggibilità del testo, e per ogni CGO o BCAA presenti, sarà riportato quanto previsto a livello nazionale e quanto previsto sulla base di quanto stabilito nelle delibera regionale.

All'inizio di ciascuna scheda regionale sarà inoltre presente il riferimento normativo del provvedimento regionale di recepimento del DM n.1867/2018 e l'indicazione delle norme regionali riportate nello stesso provvedimento.

Per quanto attiene al sistema di controllo e all'applicazione del meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si rimanda a quanto indicato dal DM n. 1867/2018 e quanto predisposto nella Circolare ACIU sopra citata.

PARTE GENERALE

1. Normativa di riferimento

1.1 Regolamentazione comunitaria

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014 – 2020, ha stabilito il nuovo quadro della Condizionalità con il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

I regolamenti precedentemente in vigore sono abrogati:

- il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati dal regolamento (UE) n. 640/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Si evidenzia tuttavia che il regolamento (CE) n. 1122/2009, in termini di impegni assunti all'atto della presentazione delle domande da parte del beneficiario, continua ad applicarsi al sistema di controllo e di definizione delle sanzioni amministrative inerenti gli obblighi di condizionalità ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino).

Per quanto riguarda la condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e di applicazione delle sanzioni amministrative;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce:

- l'introduzione del requisito transitorio di mantenimento dei pascoli permanenti, per gli anni 2015 e 2016, in continuità con gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009;

- dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:

- norme sul preavviso del controllo;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall'art. 29 (Agricoltura biologica), dall'art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'art. 33 (Benessere degli animali) e dall'art. 34 (Servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

Si evidenzia inoltre che gli impegni e le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano:

- ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013);
- ai beneficiari che aderiscono al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 (Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura) relativo ad interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8 dello stesso articolo e i cui beneficiari sono diversi da quelli menzionati al paragrafo 2);
- ai beneficiari che aderiscono al sostegno articolo 34, paragrafo 4 (Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo concesso

1.2 Recepimento normativo nazionale

In tale contesto normativo unionale l'attuazione a livello nazionale del sistema dei controlli di condizionalità, come prescritto dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004 all'articolo 5, prevede la definizione di norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità attraverso apposito Decreto Ministeriale e che l'AGEA sia responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti.

L'elenco degli obblighi di condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, protocollo n. 1867/2018 dell'8 gennaio 2018 e pubblicato nella G.U. del 06/04/2018 n. 80, serie generale.

Il DM n.1867/2018, per quanto riguarda la sola condizionalità, contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
- b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati dell'anno precedente e relativi alla popolazione, ai campioni estratti, agli importi ridotti/esclusi, alle infrazioni riscontrate, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10;
- c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità.

Il DM n.1867/2017, articoli 12 e 23, prevede che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

L'AGEA invia alle Regioni e Province Autonome la bozza della presente circolare, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione e pubblica la circolare nella sua versione definitiva entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale di Condizionalità, valido per il 2018.

Con la Circolare AGEA 2018, nota AGEA prot. n.65343 del 7 agosto 2018 sono stati determinati i criteri e gli indici che consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati in precedenza;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dall'Organismo Pagatore AGEA o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Si sottolinea inoltre che il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienza agli obblighi di condizionalità, presente nella Circolare AGEA 2018, prot. n.65343 del 8 agosto 2018, è coerente con quanto disciplinato dal DM n. 1867/2018.

1.3 Recepimento normativo regionale

A norma dell'articolo 23 comma 1 del DM n. 1867/2018, le Regioni e le Province Autonome sono tenute entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del DM, a specificare con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale come definiti all'art. 3 e dell'allegato 1 dello stesso decreto.

Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'allegato 1 al DM n. 1867/2018, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, Le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 1, ove modificato.

L'articolo 23, al comma 3, specifica che in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell'allegato 1 del DM n. 1867/2018, si applicano a livello di azienda agricola, gli impegni indicati nell'allegato 1 del DM citato.

Inoltre il comma 2 prescrive che, al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del DM n. 1867/2018, le Regioni e le Province Autonome sono tenute a trasmettere preventivamente le bozze di lavoro al MIPAAF, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse ed, eventualmente, con AGEA coordinamento, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.

Per quanto sopraindicato le presenti Istruzioni Operative recepiscono, per le Regioni facenti capo all'Organismo Pagatore AGEA, le delibere, determine, decreti regionali di condizionalità approvate.

Come in precedenza evidenziato in assenza di tali provvedimenti regionali a livello di azienda agricola saranno applicati gli impegni e le deroghe previsti nell'allegato allegato 1 del DM n. 1867/2018, come definiti dalla Circolare AGEA 2017, prot. n.65343 del 7 agosto 2018.

Gli agricoltori, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, a norma del DM n. 1867/2018.

2. Glossario dei principali termini di Condizionalità

Di seguito sono riportati alcuni dei principali termini di condizionalità:

- **Condizionalità:** i CGO e le BCAA come di seguito definite;
- **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del DM 180/2015;
- **Norma:** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM n.3536/2016, e gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento, descritti nell'Allegato 8 del DM ;

- **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- **Settore di condizionalità: insieme dei CGO e delle BCAA organizzati nei seguenti settori:**
 - Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del Terreno;
 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
 - Benessere degli animali;
- **Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **Beneficiario:** il soggetto che richiede gli aiuti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **Azienda:** l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario definito alla lettera f), situate all'interno del territorio nazionale;
- **Cessione:** qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
- **Infrazione:** comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità.
- **Violazione/Non conformità:** vedi infrazione;
- **Inadempienza:** l'inosservanza di uno o più requisiti relativi alla Condizionalità. I termini: Infrazione, Violazione e Non conformità si considerano sinonimi;
- **Portata dell'infrazione:** determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **Gravità dell'infrazione:** che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **Durata di una infrazione:** dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- **Agricoltore:** ai sensi dell'articolo 52 del Trattato dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita una attività agricola
- **Attività agricola:** una delle seguenti attività:
 - i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 - ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto Mipaaf del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio novembre 2015, n. 1420,
 - iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- **Allerta tempestiva:** la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
- **Inadempienza di importanza minore:** l'inosservanza dei CGO previsti dalla legislazione dell'Unione europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE)

n. 1306/2013; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo; l'inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attività agricola minima; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale;

- **Azione correttiva:** azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza;
- **Sanzione amministrativa:** ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- **Impegno di ripristino:** intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza.
- **Reiterazione:** di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Si ha reiterazione anche nel caso in cui l'inadempienza sia stata accertata in un Atto o Standard corrispondente nella passata programmazione (Vedi Allegato 9 – Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020);
- **Negligenza:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
- **Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:**
 - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.
- **Intenzionalità estrema:** in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario.

Nei casi di inadempienza intenzionale estrema in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti di cui all'articolo 1 nell'anno civile successivo, ai sensi dell'articolo 75 del Reg. UE n. 809/2014. Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia stata accertata la ripetizione di una o più infrazioni

intenzionali a carico dello stesso beneficiario, come precisato nell'allegato 3 paragrafo 3 del DM n.3536/2016. Gli elementi applicativi di indirizzo sono stati chiariti dal MIPAAF nella nota DG DISR - DISR 03 - Prot. Uscita N.0014032 del 08/06/2016;

L'elenco più dettagliato può essere rintracciato nella Settori di condizionalità Circolare AGEA 2017, prot. n.59938 del 20 luglio 2017.

3. Settori di condizionalità

Il regolamento (UE) n. 1306/2013, all'Allegato II, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori.

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

I Settori di condizionalità, rispetto ai quali calcolare le riduzioni, sono quelli definiti dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed elencati all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 809/2014:

1. Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
 - Tema Acque (CGO 1, BCAA 1, BCAA 2, BCAA 3);
 - Tema Suolo e stock di carbonio (BCAA 4, BCAA 5, BCAA 6);
 - Tema Biodiversità (CGO 2, CGO 3);
 - Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi (BCAA 7);
2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
 - Tema Sicurezza alimentare (CGO 4, CGO 5);
 - Tema Identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, CGO 7, CGO 8);
 - Tema Malattie degli animali (CGO 9);
 - Tema Prodotti fitosanitari (CGO 10);
3. Igiene e benessere degli animali
 - Tema Benessere degli animali (CGO 11, CGO 12, CGO 13).

Di seguito è riportato il prospetto con i CGO e le BCAA presenti nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché l'integrazione relativa al Mantenimento dei pascoli permanenti (BCAA 8). Il prospetto traccia inoltre, l'applicabilità del singolo CGO e BCAA, come stabilito dal DM n.2490/2017, e la corrispondenza agli atti e standard dei requisiti della passata programmazione.

Prospetto relativo ai CGO e le BCAA applicabili nel 2018, con relativo riferimento alla passata programmazione

Settore	Tema principale	Criteri e Norme			Vecchia programmazione	Condizioni di applicabilità (DM n.1867/2018)	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Atto A4	Almeno una particella aziendale in ZVN	
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua			Standard 5.2	Superfici art. 3(4) lett. d)
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione			Standard 5.1	Superfici art. 3 (4) lett. d)
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola			Standard 5.3 (Atto A2)	Superfici art. 3(4) lett. d) Tutte le aziende agricole, anche senza terra
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo <ul style="list-style-type: none"> - Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno - Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.) 			Standard 1.2	Impegno a) Superfici art. 3(4) lett. b) Impegno b) Superfici art. 3(4) lett. d) meno lettera b)

Settore	Tema principale	Criteri e Norme		Vecchia programmazione	Condizioni di applicabilità (DM n.1867/2018)
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione <ul style="list-style-type: none"> - Impegno a) solchi acquai temporanei - Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati - Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale 	Standard 1.1	Impegno a) Superfici art. 3(4) lett. a) Impegni b) e c) Superfici art. 3(4) lett. d)
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Standard 2.1	Superfici art. 3(4) lett. a)
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	Atto A1 Superfici art. 3 (4) lett. d) e superfici forestali L'appartenenza alle ZPS/ZSC è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Atto A5 Superfici art. 3 (4) lett. d) e superfici forestali di cui alla lettera e) appartenenti ai SIC/ZCS

Settore	Tema principale	Criteri e Norme		Vecchia programmazione	Condizioni di applicabilità (DM n.1867/2018)	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	Standard 4.4	Superfici art. 3 (4) lett. d)	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20	Atto B11	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7	Atto B10	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento
	Identificazione e registrazione	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell' 8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A6	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo

Settore	Tema principale	Criteri e Norme			Vecchia programmazione	Condizioni di applicabilità (DM n.1867/2018)
	degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell' 11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7	Atto A7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A8	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Atto B12	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino, bufalino, ovino o caprino
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase	Atto B9	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità

Settore	Tema principale	Criteri e Norme			Vecchia programmazione	Condizioni di applicabilità (DM n.1867/2018)
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4	Atto C16	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4	Atto C17	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4	Atto C18	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento

4. Applicazione della condizionalità ai diversi beneficiari di aiuti comunitari

Come descritto in precedenza è soggetta al regime di condizionalità l'azienda agricola beneficiaria dei:

- pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboscamento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall'art. 29 (Agricoltura biologica), dall'art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'art. 33 (Benessere degli animali) e dall'art. 34 (Servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Di seguito sono riportate le misure e le sottomisure soggette alla condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
 - Sottomisura 8.1 - Forestazione e Imboschimento;
 - Sottomisura 8.2 - Allestimento di sistemi agroforestali;
- Articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
 - Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali;
- Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 11 - Agricoltura biologica
 - Sottomisura 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
 - Sottomisura 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;
 - Sottomisura 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000;
 - Sottomisura 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000;
 - Sottomisura 12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici;
- Art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
 - 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane
 - 13.2 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
 - 13.3 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

- Articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 14 Benessere degli animali
 - Sottomisura 14 - Pagamento per il benessere degli animali;
- Articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - Misura 15 - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste
 - Sottomisura 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima;
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

Di seguito sono riportate le misure soggette alla condizionalità come indicate del Reg. (CE) 1698/2005:

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:
 - 211- indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
 - 212 - indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane);
 - 213 - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
 - 214 - pagamenti agroambientali;
 - 215 - pagamenti per il benessere degli animali;
- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:
 - 221 - imboscamento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
 - 224 - indennità Natura 2000;
 - 225 - pagamenti silvo-ambientali.

Premesso quanto sopra, e come esplicitato nella nota di AGEA Coordinamento Circolare AGEA 2018, i controlli e le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Sulla base di quest'ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014.

5. Controlli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA

In base a quanto previsto dall'art. 12 del DM 1867/2018 l'AGEA, in qualità di "autorità competente" ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, con della Circolare AGEA 2018 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018 ha stabilito i criteri e gli indici relativi:

- alla corretta individuazione dei Criteri Obbligatori di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili all'azienda agricola, e che ogni l'agricoltore è tenuto a rispettare;
- agli elementi di verifica che devono essere controllati, al fine di accertare il rispetto da parte delle aziende agricole degli impegni di condizionalità;
- alle informazioni qualitative o quantitative che devono essere acquisite per poter calcolare l'esito aziendale di condizionalità ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti;
- per quanto riguarda le inadempienze di importanza minore, infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato.

Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DM 1867/2018, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;

- agli indici di verifica (portata, gravità e durata) per la determinazione della eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Per quanto sopraindicato l'Organismo pagatore AGEA, sulla base dei CGO e BCAA applicabili all'azienda agricola, effettuerà il controllo degli elementi di verifica indicati nella Circolare AGEA 2018 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018, e procederà all'acquisizione delle informazioni qualitative e/o quantitative che permettano di calcolare l'esito aziendale di condizionalità.

Si evidenzia che la BCAA 3 "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento" prevede il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e il rispetto delle misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE.

Sulla base dell'analisi delle sostanze indicate nella Direttiva 80/68/CEE, agli elenchi I e II, come riportati nell'allegato Allegato 7 Circolare AGEA 2017, prot. n.59938 del 20 luglio 2017 di seguito sono specificati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i più comuni materiali, sostanze o mezzi di produzione agricoli utilizzati dalle aziende agricole e contenenti sostanze pericolose:

- carburanti;
- oli lubrificanti e filtri;
- prodotti fitosanitari, concimi e fertilizzanti inorganici;
- prodotti per la cura veterinaria;
- accumulatori (batterie).

Per quanto riguarda i controlli di condizionalità da effettuarsi nelle aziende agricole con allevamenti e relativi alla sicurezza alimentare, farmaco sorveglianza, identificazione e registrazione degli animali, malattie degli animali e benessere degli animali, questi sono stati delegati da AGEA OP ai Servizi

Veterinari regionali sulla base delle convenzioni operative sottoscritte tra l'Organismo pagatore AGEA e Regioni di competenza (convenzioni operative valide fino al 2020).

Si evidenzia inoltre che eventuali specificità regionali (impegni e deroghe) saranno verificate nell'ambito del sistema di controllo della condizionalità se opportunamente esplicitate e dettagliate nelle Delibere regionali di recepimento del DM n.1867/2018.

Tali controlli potranno essere effettuati direttamente dall'Organismo pagatore AGEA oppure, nei casi in cui per la natura stessa dell'impegno siano presenti particolari vincoli temporali, ambientali e territoriali, acquisiti dagli Enti competenti regionali o dagli Organi di Polizia giudiziaria, con la procedura predisposta nel successivo paragrafo 7.

6. Controlli di condizionalità delegati ai SS.VV. regionali con apposita Convenzione sottoscritta dall'Organismo pagatore AGEA e le Direzioni regionali delle Regioni di competenza

La competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di una parte dei controlli previsti dalla condizionalità ha reso opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente Specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL.

Il Protocollo d'intesa, con relativo schema di Convenzione, è stato approvato il 10 maggio 2012 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Con i seguenti atti formali di fatto è stata prorogata la data di scadenza del Protocollo d'intesa al 31.12.2020:

- con nota DG – DISR 03 prot.n. 0025796 del 24.12.2013 il termine è stato posticipato al 31.12.2014;
- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014 ha prorogato il protocollo d'intesa dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.

I controlli di seguito dettagliati vengono realizzati dai competenti Servizi Veterinari Regionali delle 13 Regioni di competenza di AGEA O.P. mediante sottoscrizione di apposita Convenzione Operativa valevole per il periodo di programmazione 2014 – 2020:

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20;

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell' 8.8.2008, pag. 31) Articoli 3, 4 e 5;

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell' 11.8.2000, pag. 1) Articoli 4 e 7;

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) Articoli 3, 4 e 5;

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) Articoli 7, 11, 12, 13 e 15;

CGO 11 - Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4;

CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e articolo 4;

CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4.

E' opportuno evidenziare, al fine di definire le competenze spettanti in termini di controllo ai Servizi Veterinari regionali oggetto di delega che, alcuni impegni di condizionalità del **CGO 4 inerente la Sicurezza Alimentare e relativi alla produzione vegetale**, non sono oggetto della convenzione e di conseguenza non sono controllati dai Servizi Veterinari regionali.

Di seguito sono riportati per ciascuna produzione primaria (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) gli impegni e il soggetto (SSVV. e Agea O.P.) che svolge il controllo in azienda.

E' quindi opportuno evidenziare, che i controlli di alcuni impegni di condizionalità del CGO 4, relativi alla produzione vegetale, non sono oggetto della Convenzione tra l'Organismo pagatore AGEA e i Servizi Veterinari regionali.

Di seguito sono riportati per ciascuna produzione primaria (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) gli impegni e il soggetto che svolge il controllo in azienda.

Descrizione requisiti	Controllo svolto da	
1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda		
1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	SSVV	
1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	SSVV	
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	SSVV	

1.d tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV	
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;	SSVV	
1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	SSVV	
1.f immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV	

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Controllo svolto da</u>	
2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda		
2.a modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		AGEA OP
2.b presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		AGEA OP
2.c conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare:		
i. presenza e aggiornamento del registro;		AGEA OP
ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		AGEA OP
iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		AGEA OP
iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento		AGEA OP

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo da</u>	
3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda		
3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV	

3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV	
3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV	
ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	SSVV	
3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	SSVV	
3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		AGEA OP
3.f. presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco);		AGEA OP

Descrizione requisiti	Controllo svolto da	
4 – Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV	

Descrizione requisiti	Controllo svolto da	
5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda		
5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;	SSVV	
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);	SSVV	AGEA OP
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	SSVV	

ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	SSVV	
iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.	SSVV	AGEA OP

7. Gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria

In base a quanto previsto all'allegato 3 della Circolare AGEA 2018 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018, di seguito è indicata la procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità pervenute da Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali nonché le segnalazioni giunte dagli Organi di Polizia giudiziaria.

7.1 Segnalazioni di non conformità relative agli elementi di verifica indicati nella Circolare AGEA 2018 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018

L'Organismo pagatore AGEA acquisirà le segnalazioni di non conformità che pervengano dagli Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Come indicato nell'allegato 3 della Circolare AGEA 2018 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018, a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo pagatore AGEA esamina la documentazione relativa alle non conformità rilevate e procede alla seguente valutazione:

- a) segnalazione di una generica non conformità;
- b) segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- c) segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

A seguito della valutazione delle segnalazioni, l'Organismo pagatore AGEA potrà decidere la loro archiviazione, come nel caso di segnalazioni di non conformità generiche, relative ad aziende o comportamenti non specificati o che non riguardino requisiti di condizionalità.

Le aziende agricole, oggetto di segnalazioni pertinenti, che pervengano all'Organismo pagatore AGEA entro il 15 settembre 2018, saranno inserite nel campione di aziende a controllo nella campagna in corso.

Le altre aziende agricole, le cui segnalazioni pertinenti siano pervenute all'Organismo pagatore AGEA successivamente al 15 settembre 2018, saranno inserite nel campione di controllo nell'anno successivo.

I controlli di condizionalità, relativi alle aziende segnalate, potranno riguardare il solo CGO o BCAA a cui si riferisce la non conformità (o le non conformità).

Nel caso in cui, la documentazione, di una segnalazione di non conformità corredata da verbale di controllo, pervenuta all'Organismo pagatore AGEA, permetta di determinare le riduzioni di condizionalità agli aiuti richiesti dall'azienda agricola, gli stessi saranno utilizzati dallo stesso Organismo pagatore per la

determinazione delle relative sanzioni. Se i dati presenti nella segnalazione non permettano di determinare puntualmente i valori di portata, gravità e durata, per l'infrazione segnalata, l'Organismo pagatore AGEA

potrà decidere di assegnare ai parametri di portata, gravità e durata i valori 3 determinando la riduzione per l'infrazione il valore pari al 3% (Regolamento Delegato UE n. 640/2014 art.39 comma 1).

7.2 Segnalazioni relative ad elementi di verifica non indicati nella Circolare AGEA 2018 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018

Le segnalazioni potranno riguardare non conformità ad elementi di verifica, o obblighi normativi, non indicati nella Circolare AGEA 2018 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018, ma indicati nei provvedimenti regionali di recepimento del DM 1867/2018, e riportati nelle presenti Istruzioni operative nell'allegato 1 "Altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità", e che non sono oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.

A seguito di queste segnalazioni l'Organismo pagatore AGEA procederà, con le stesse modalità indicate al paragrafo 7.1, all'analisi della segnalazione e alla eventuale attivazione dei controlli di condizionalità nell'anno in corso o nell'anno successivo.

Nel caso in cui la segnalazione di non conformità relativa ad elementi di cui all'allegato 1 sia corredata da un verbale di controllo completo della documentazione probante, l'Organismo pagatore AGEA potrà valutare di assegnare il valore ai parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) pari a 3 e la riduzione di condizionalità, applicata agli aiuti richiesti dall'azienda, sarà pari al 3% (Regolamento Delegato UE n. 640/2014 art.39 comma 1).

8. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP

Di seguito si riporta per i terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE)¹ al di fuori dell'ambito di competenza territoriale del singolo Organismo Pagatore la procedura definita nell'allegato 4 della Circolare AGEA 2018 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- 1. Livello di coordinamento – aziende con domande presso più OPA (OP competente dal punto di vista amministrativo)**
 - analisi dei campioni estratti per verificare, per ogni beneficiario selezionato la presenza di domande presentate presso più Organismi Pagatori per pagamenti assoggettati alla condizionalità;
 - redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OP che ha selezionato l'azienda e degli OP interessati dalle altre domande;
 - indicazione, all'interno dell'elenco, della eventuale presenza di infrazioni o di applicazione di allerta tempestiva nel biennio precedente, con evidenza del Criterio o della Norma interessata.

¹ Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.

2. Livello degli OP – aziende presso un OPA ma con terreni presso altri OPT (OP competente per territorio)

- analisi del campione di ogni OP allo scopo di verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di terreni o UTE al di fuori dell'ambito di competenza territoriale dell'OP;
- redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OPA e degli OPT interessati dai terreni o dalle UTE esterne;
- comunicazione delle esigenze di controllo all'OPT;
- esecuzione dei controlli da parte dell'OPT;
- comunicazione dei risultati dei controlli all'OPA;
- aggregazione dei risultati a livello aziendale da parte dell'OPA e calcolo dell'esito.

Punto 1 – aziende con domande su più OP e selezionate per uno degli OP

Gli esiti dei controlli effettuati sulle UTE appartenenti alle aziende selezionate dall'OPA e situate all'interno del territorio di sua competenza devono essere applicati alle domande presentate dal beneficiario presso ogni OP.

A questo scopo l'OPA che esegue il controllo sulle UTE di sua competenza dovrà trasmettere al Coordinamento, prima dell'invio dei dati ai fini delle statistiche annuali, le seguenti informazioni:

- data del controllo;
- esito sintetico dei controlli (presenza/assenza di non conformità) in modo da consentire agli OP interessati dalle domande esterne una corretta gestione dei pagamenti per queste domande;
- l'esito finale, con il calcolo delle percentuali di riduzione eventualmente applicabili, sarà trasmesso a tutti gli OP entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di esecuzione dei controlli.

Punto 2 – aziende con terreni/UTE su più OP e selezionate per uno degli OP

L'OP competente dal punto di vista amministrativo (OPA) dovrà, entro 15 giorni dalla data di selezione del campione:

- stabilire se i terreni esterni alla Regione di competenza sono configurabili come un'UTE esterna all'OP;
- identificare i Criteri e Norme applicabili ***all'UTE esterna oggetto del controllo***;
- limitatamente ai CUAA con UTE presenti fuori dei terreni di competenza dell'OPA, comunicazione agli OP competenti per territorio dell'elenco delle UTE da controllare con, per ogni UTE, elenco dei Criteri e Norme ***che risultano effettivamente da controllare***;

L'OP competente per territorio (OPT) dovrà:

- acquisire la richiesta dell'OPA e darne riscontro;
- eseguire i controlli nei tempi previsti (entro il 31 dicembre dell'anno di campagna);
- comunicare i risultati dei controlli, espressi in termini di pesatura dei parametri di condizionalità P/G/D per ogni CGO e Norma controllata;
- trasmettere all'OPA la documentazione prodotta durante il controllo entro un mese dal suo completamento.
-

9. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Per ogni Criterio o Norma, relativi ai Settori di condizionalità, applicabili per la campagna controlli 2018, la Circolare AGEA 2018, prot. n. 65343 del 7 agosto 2018 descrive inoltre:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità, ai sensi dell'articolo 1 del DM 1867, commi 2 e 3;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari.

Come già al paragrafo 7.1, per quanto riguarda quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dall'articolo 39 (1) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Sono anche indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali si attiva il sistema di allerta tempestiva e sono previste le azioni correttive, come previsto dall'articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

10. Meccanismo di calcolo delle riduzioni e esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme di condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel:

- regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99;
- regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42;
- regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014).

Conseguentemente a quanto sopra esplicitato, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è distinta, coerentemente con questa impostazione.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti elencati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o che presenterà **nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.**

Gli importi erogati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014).

L'articolo 9 del DM 1867 stabilisce che l'Italia non si avvale della facoltà prevista dall'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

Per ulteriori dettagli relativi al meccanismo di calcolo dell'esito di condizionalità si rimanda a quanto riportato nella Circolare AGEA 2018, prot. n. 65343 del 7 agosto 2018.

Completato il calcolo dell'esito aziendale di condizionalità questo sarà consultabile sul Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità presente nel SIAN.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, le presenti Istruzioni operative verranno pubblicate nel sito *web* dell'Agea all'URL:

<http://www.agea.gov.it>

nonché nel portale SIAN all'URL:

<http://www.sian.it>

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione al presente documento presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
MONOCRATICO DELL'O.P.
(Dr. Francesco Martinelli)**

1. SCHEDE REGIONALI

- Regione Valle d'Aosta
- Regione Friuli Venezia Giulia
- Regione Liguria
- Regione Marche
- Regione Umbria
- Regione Lazio
- Regione Abruzzo
- Regione Campania
- Regione Puglia
- Regione Basilicata
- Regione Sardegna